



**COMUNE DI GRESSONEY – LA – TRINITE’**

**REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA**

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
N. 15 DEL 05/02/2025**

**Istituzione e quantificazione del contributo amministrativo per domande di riconoscimento cittadinanza italiana "iure sanguinis" e per le richieste di certificati e/o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo (art. 1, commi 636-638 della legge 30 dicembre 2024, n. 207).**

L’anno duemilaventicinque addi cinque del mese di febbraio, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco per le ore dieci e minuti zero, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. GIROD Alessandro - Sindaco	Sì
2. FAVRE Lydia - Vice Sindaco	Sì
3. CORSICO PICCOLINO Annamaria - Assessore	Sì
4. RIAL Dario - Assessore	Sì
5. RODOLFO Paola - Assessore	Sì
6. VIGANO' Paolo Maria - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 6
	Totale Assenti: 0

Partecipa alla seduta il Segretario Stefania ROLLANDOZ.

Il Sindaco Sig. GIROD Alessandro dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

**N. 15 del 05/02/2025**

**Oggetto: Istituzione e quantificazione del contributo amministrativo per domande di riconoscimento cittadinanza italiana "iure sanguinis" e per le richieste di certificati e/o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo (art. 1, commi 636-638 della legge 30 dicembre 2024, n. 207).**

### **La Giunta comunale**

**Richiamata** la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 305 del 31.12.2024, in vigore dal 1° gennaio 2025, ed in particolare l’articolo 1, commi 636-638, i quali dispongono:

- comma 636. “I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71”;
- comma 637. “I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dall’identificazione esatta dell’anno di formazione dell’atto e del nominativo della persona cui l’atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni”;
- comma 638. “Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo”.

#### **Ricordato che:**

- ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;
- l’articolo 2 della legge n. 91/1992 prevede che, allorquando il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquista la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest’ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;
- l’articolo 3 della legge n. 91/1992 disciplina l’acquisto della cittadinanza da parte dell’adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l’adozione sia revocata per fatto dell’adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti; negli altri casi di revoca l’adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell’adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;
- per effetto dell’articolo 14 della legge n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, una divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza;
- le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge n. 555/1912 fanno riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo state abrogate dalla legge n. 91/1992, ma restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme.

#### **Dato atto che:**

- nel corso degli anni i procedimenti legati al riconoscimento della cittadinanza italiana e le attività ad essi collegate, (in primis la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative a eventi progressi, anche molto lontani nel tempo), hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura

crescente l'Ufficio di Stato civile del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuiti per i richiedenti, in gran parte non residenti nel Comune, ma producono costi diretti e indiretti per l'ente, in ragione della mole di lavoro connessa;

- da una sommaria stima basata sulle richieste pervenute nell'ultimo triennio, già solo le domande di rilascio di certificazioni desunte da atti di stato civile formati da oltre un secolo si aggirano in circa 10/15 all'anno;
- le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune negli ultimi anni sono quantificate in media in circa 2 all'anno e ciononostante, cagionano comunque un carico di lavoro considerevole ed eccezionale; i procedimenti indicati dall'articolo 1, comma 636 della legge n. 207/2024, comportano infatti istruttorie articolate e complesse, in particolare quelle di riconoscimento della cittadinanza per discendenza da avo italiano ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 91/1992 e, precedentemente, della legge n. 555/1912, che richiedono delicate valutazioni di ordine giuridico che coinvolgono tutta la legislazione pro tempore vigente – dalla costituzione del regno d'Italia ad oggi e, talvolta, anche la normativa degli Stati preunitari – e si intrecciano spesso con procedimenti anagrafici concorrenti e di particolare complessità accertativa.

**Ritenuto** conseguentemente di assoggettare, come previsto dall'articolo 1, commi 636-638, della legge 30 dicembre 2024, n. 207:

- le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune, ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 oppure degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 600,00 (seicento/00), per ciascun richiedente maggiorenne;
- le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 300,00 (trecento/00) per ciascun atto, stabilendo altresì che detto importo sia ridotto a euro 250,00 (duecentocinquanta/00) nel caso in cui il richiedente indichi con precisione l'anno di formazione dell'atto di stato civile e il nominativo (nome e cognome) della/e persona/e cui l'atto si riferisce.

**Stabilito** pertanto che:

- i contributi in questione dovranno essere versati all'ente a cura dell'interessato a mezzo avviso PagoPA e il relativo versamento dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, allegando alla stessa la ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento.

**Atteso** che, per quanto sopra, sarà necessario modificare il bilancio di previsione pluriennale 2025/2027, istituendo apposito capitolo di entrata con uno stanziamento annuo stimato in euro 2.000,00 (la stima tiene conto del numero di richieste storicamente presentate, considerato l'impatto deterrente del costo per il richiedente introdotto con il presente atto).

**Richiamati:**

- ◆ il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (T.U.E.L.) di cui al Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- ◆ il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- ◆ la legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54, recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";
- ◆ lo statuto comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 28.09.2001 e aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 16.11.2020;
- ◆ la legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025/2027", in vigore dal 1° gennaio 2025;
- ◆ la legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027). Modificazioni di leggi regionali", pubblicata nel B.U.R. n. 62 del 24.12.2024, in vigore dal 01.01.2025;
- ◆ il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 23.12.2024;

- ◆ la deliberazione della Giunta comunale n. 5 in data 22.01.2024 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2024/2026, ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
- ◆ la deliberazione della Giunta comunale n. 6 in data 22.01.2024 di approvazione del Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2024-2026 ai sensi dell'articolo 169 del D.lgs. n. 267/2000 e assegnazione delle quote di bilancio triennale 2024/2026 ai responsabili di spesa;
- ◆ il regolamento comunale di contabilità vigente, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 06.08.2018;
- ◆ il regolamento disciplinante lo svolgimento delle sedute della Giunta comunale in videoconferenza, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 28.09.2022.

**Atteso** che il Segretario comunale ha espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta reso dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.lgs. 267/2000-TUEL e dell'art. 49/bis, comma 2, della legge regionale 07.12.1998, n. 54.

**Atteso** che il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in merito alla legittimità, ai sensi dell'articolo 49 bis, comma 1, della legge regionale 07.12.1998, n. 54 e dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.

Con votazione favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano

### d e l i b e r a

1. **Di richiamare** le premesse sopra esposte, ritenendole parte integrante del presente atto.
2. **Di istituire** il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 oppure degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come da seguente tabella:

Tipologia	Importo del contributo
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555	€ 600,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale <b>corredate</b> dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto	€ 250,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale <b>non corredate</b> dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto	€ 300,00

3. **Di dare atto** che il pagamento del contributo di cui al punto 2 dovrà essere pagato dai richiedenti tramite avviso PagoPA, o altro mezzo di pagamento rintracciabile.
4. **Di dare atto** che il pagamento dei contributi suddetti costituisce condizione di procedibilità delle rispettive istanze.
5. **Di dare atto** che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637 della legge 30 dicembre 2024, n. 207:
  - si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali, ecc.;
  - non è un diritto sul certificato o estratto (come ad esempio i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa;
  - non vi sarà rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento.

6. **Di dare atto** che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata che verrà costituito nella prima variazione di bilancio utile per un importo stimato pari a euro 900,00 e che verrà monitorato e conseguentemente aggiornato in considerazione dell'andamento delle richieste nel corso dell'esercizio.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO  
( Alessandro GIROD )

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
( Stefania ROLLANDOZ )

Quale Responsabile del Servizio finanziario:

- Si rilascia il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 5, comma 1, punto B) del vigente Regolamento Comunale di Contabilità.
- Si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera A) del vigente regolamento comunale di contabilità.
- Dichiara, ai sensi dell'art. 5, comma 1 punto B2/B3 del regolamento comunale di contabilità, l'ininfluenza del parere di regolarità contabile.

Gressoney-La-Trinité, li 05/02/2025

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
( Stefania ROLLANDOZ )

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE N°

Si attesta che copia della presente deliberazione su attestazione del Messo Comunale, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 21/01/2003 N° 3

- È pubblicata all'Albo Pretorio comunale e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi a partire dal 05/02/2025
- È stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari con lettera in data 05/02/2025.

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
( Stefania ROLLANDOZ )

#### **ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data odierna, a norma dell'articolo 52/ter della Legge regionale 07/12/1998, n. 54.

Gressoney-La-Trinité, li 05/02/2025

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
( Stefania ROLLANDOZ )

05/02/2025